



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012 pari ad €7.081.843.844, comprensivo dei seguenti finanziamenti:

- €500.000.000 di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), di cui €93.000.000 destinati per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
- € 50.000.000 di cui all'articolo 29, comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi;
- € 3.840.000 di cui all'articolo 29, commi 20 e 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui €3.500.000 destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca, quale integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, in applicazione dell'articolo 22, comma 6, della medesima legge ed € 340.000 per il riconoscimento del servizio prestato dagli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero, nell'ambito del programma rientro cervelli, un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane;
- €400.000.000 di cui all'art. 33, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) destinati al finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- €80.000.000 destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- €41.952.375 destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 53, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

RAVVISATA la necessità di destinare, nell'ambito di quanto previsto dal richiamato art.33, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di €333.000.000 per il Fondo di finanziamento ordinario delle università e rinviare l'utilizzo della somma residua pari ad €67.000.000 ad un successivo specifico provvedimento;

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009;

TENUTO CONTO che tale importo risulta pari a €76.383.889, di cui €60.000.000 risultano essere già in riduzione dagli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, inclusi €46.209.000 a valere sul capitolo 1694;

TENUTO CONTO che a valere sullo stanziamento del cap. 1694 è necessario destinare a favore della Provincia autonoma di Trento l'importo di €16.383.889 per le finalità di cui al punto precedente da trasferire ad altro capitolo con specifico provvedimento;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto sopra indicato, lo stanziamento effettivamente disponibile sul cap. 1604 per il Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2012 è pari a € 6.998.459.955;

VISTO l'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), applicato fino all'anno 2009 per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il parere reso sul predetto modello in data 27 maggio 2004 dall'Assemblea Generale della CRUI;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;

VISTO l'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, in cui si prevede che all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis "gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse";

VISTO il modello unico di finanziamento adottato negli anni 2010 e 2011, all'interno del quale sono confluiti gli elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al predetto documento (Doc 1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario ed i criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, che dispone, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, di destinare a decorrere dall'anno 2011 una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.M. 3 novembre 2011, n. 439, relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, degli interventi di riequilibrio e degli interventi perequativi per l'anno 2011;

VISTO l'art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il quale è attribuito al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore da parte delle università;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il parere reso dall'ANVUR in data sulla proposta di individuazione dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 e dell'intervento di cui all'art.11 della legge 240/10;

VISTO il parere espresso dalla Commissione istituita con D.D. 30 settembre 2009, n. 97 al fine di definire nuovi criteri di ripartizione delle risorse ministeriali a favore dei Consorzi interuniversitari;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e del Consiglio Nazionale Studenti Universitari;

DECRETA

Per il corrente esercizio finanziario 2012 le assegnazioni del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari di cui all'art.7, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati.

Art. 1 – Interventi quota base FFO

€ 5.560.719.948 vengono destinati come di seguito indicato.

- a) **€ 5.303.413.579** sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - Quota base 2011;
 - Intervento perequativo 2011, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - Ulteriori interventi consolidabili compresa la mobilità dei docenti universitari e le chiamate dirette.
- b) **€ 116.000.000** sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia e SUM di Firenze), alle Università per Stranieri e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - Quota base 2011;
 - Interventi di cui all'art. 9 del DM 3 novembre 2011, n. 439;
 - Ulteriori interventi consolidabili compresa la mobilità dei docenti universitari e le chiamate dirette.
- c) **€ 141.306.369** sono assegnati, sulla base degli Accordi di programma sottoscritti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'Università degli Studi dell'Aquila, all'Università degli Studi di Camerino e all'Università degli Studi di Macerata in misura pari a quella disposta nell'anno 2011, al netto degli interventi straordinari e del contributo di cui all'accordo stesso.

La "Quota base 2011" non tiene conto delle riduzioni per turn over di cui all'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'art. 1, comma 3, decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, disposte nel medesimo anno.

Ad integrazione di tali assegnazioni sono disposti gli interventi finanziari di cui agli articoli successivi.

Art. 2 - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici

€ 86.305.482 sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

- **€ 77.497.390** per la copertura delle quote relative agli accordi di programma con le Istituzioni universitarie, ivi inclusi gli accordi per l'edilizia universitaria stipulati fino all'anno 2010;
- **€ 5.000.000** sono disposti per la stipula di accordi di programma relativi a progetti di federazione e fusione di cui all'articolo 3 della Legge 240/10 da presentarsi entro il 31 maggio 2012 per



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

l'approvazione del Ministero, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25;

- **€ 3.634.452** per il completamento e il consolidamento nell'anno 2012 degli interventi di cofinanziamento della mobilità dei docenti disposti dalle Università in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 3 novembre 2011, n. 439;
- **€173.640** quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN.

Art. 3 – Assegnazione destinata per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 – Quota premiale FFO

€910.000.000 pari al 13% del totale delle risorse disponibili, vengono assegnati alle università sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1.

Art. 4 – Assegnazione destinata per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Intervento perequativo FFO

€105.000.000 pari a circa l'1,5% del totale delle risorse disponibili, vengono assegnati alle università a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 2.

Al termine delle assegnazioni di cui al presente articolo e degli articoli precedenti:

- a) A ciascun ateneo non potrà comunque essere disposta una assegnazione del FFO superiore a quella dell'anno 2011;
- b) A ciascun ateneo è comunque assicurata una assegnazione del FFO tale da ricondurre l'entità delle eventuali minori assegnazioni rispetto all'anno 2011 entro un intervallo compreso tra il -3,9% e il -3,5%, graduando gli interventi in relazione alla soglia del -3,5%.

Le eventuali risorse disponibili, assicurato quanto previsto ai punti a) e b), sono ripartite esclusivamente tra gli atenei sottofinanziati in misura superiore al 5% ai sensi di quanto riportato nell'allegato 2.

Art. 5 – Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero

€ 1.500.000 vengono destinati per la copertura, in regime di cofinanziamento di chiamate dirette di professori e ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 luglio 2011, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sono escluse dal presente intervento:

- Le chiamate per "chiara fama".
- Le richieste di cofinanziamento relative alla copertura di costi già assicurati per il periodo considerato nell'ambito di progetti dell'Unione Europea o di progetti su finanziamenti ministeriali anche se rientranti tra quelli individuati dal decreto ministeriale 1 luglio 2011.

Resta fermo il rispetto dei limiti assunzionali ai sensi della normativa vigente alla data della presa di servizio. Gli interventi di cofinanziamento dei professori e dei ricercatori a tempo determinato sono pari al 50% del costo della qualifica corrispondente. Per i professori, l'inquadramento da parte dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito, fermo restando che il cofinanziamento ministeriale non potrà essere superiore al 50% del trattamento economico relativo alla quinta classe stipendiale. Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.1.2003 e n. 18 del 1.2.2005, il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

A tal fine entro il 30/06/2012, le università formulano specifiche proposte al Ministero. Qualora le proposte accolte superino le disponibilità di cui al presente articolo, si procederà:

- a ripartire tra le Università che concorrono alla quota premiale del FFO 2012 di cui all'articolo 3, un cofinanziamento complessivo proporzionato al peso di ciascuna;
- ad attribuire a ciascuna università che non concorre alla quota premiale di cui all'articolo 3, un cofinanziamento complessivo proporzionato al peso di ciascuna sul FFO 2012.

Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, ovvero dei ricercatori a tempo determinato anticipatamente rispetto al termine del contratto, per passaggio ad altra Università o cessazione per altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 6 – Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”

€ 5.000.000 vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato “Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro.

Art. 7 – Consorzi interuniversitari

€40.000.000 sono destinati per assicurare un adeguato sostegno finanziario ai Consorzi interuniversitari sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 3.

Art. 8 – Interventi a favore degli studenti

€15.500.000 sono destinati come di seguito indicato.

- a) **€6.500.000** secondo i criteri di cui all'allegato 4 di cui:
- € 6.000.000 per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
 - € 500.000 per interventi di sostegno agli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170.
- b) **€9.000.000** ai sensi di quanto previsto dallo stesso Decreto Legge all'articolo 9, comma 9, a sostegno del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, finalizzato ad interventi di erogazione di premi di studio, buoni studio e prestiti d'onore gestiti dalla Fondazione per il merito di cui al Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 703, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 9 – Interventi per l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo

€ 500.000 vengono destinati a titolo di incentivo per l'adozione, entro il 1 gennaio 2013, del sistema di contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico di ateneo e sono ripartiti tra gli atenei secondo i criteri di cui all'allegato 5.

Art.10 – Interventi di incentivazione a sostegno delle attività connesse alle azioni del Piano lauree scientifiche

€1.000.000 vengono destinati per interventi di incentivazione a sostegno delle attività connesse alle azioni del Piano lauree scientifiche ed attribuite alle università individuate sulla base della valutazione e del monitoraggio delle azioni relative al potenziamento del rapporto Scuola – Università – Mondo del lavoro. A tal fine, anche a seguito di verifica degli esiti delle attività svolte nel medesimo Piano per il periodo 2008 – 2010, saranno valutati i progetti presentati entro il 30 giugno 2012 dalle Università secondo criteri definiti con successivo provvedimento ministeriale.

Art. 11 – Interventi specifici a favore dell'ANVUR

€2.000.000 sono destinati all'ANVUR ai sensi dell'art.12, comma 7 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76 per lo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 12 – Interventi previsti da disposizioni legislative

€267.934.525 vengono destinati come di seguito indicato.

- **€93.000.000** per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti. Tale importo comprende due quote:
 - **€78.000.000** relativi al completamento del piano straordinario per la chiamate di professori di seconda fascia finanziate nell'esercizio finanziario 2011;
 - **€15.000.000** relativi alla quota parte del piano straordinario per la chiamate di professori di seconda fascia da finanziare all'esercizio finanziario 2012;
- **€50.000.000** per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi, sulla base dei criteri di merito accademico e scientifico definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- **€3.500.000** ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5, del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca. L'integrazione verrà disposta agli atenei tenendo conto del numero di assegnisti di ricerca che iniziano, ovvero completano, il periodo di astensione obbligatoria per maternità nel periodo 01/01/2012 - 31/12/2012;
- **€340.000** per il riconoscimento del servizio prestato dagli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero, nell'ambito del programma rientro cervelli, un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane ai sensi dell'articolo 29, comma 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- **€79.742.900** per il consolidamento delle assegnazioni attribuite agli atenei ai sensi dell'articolo 1, comma 650 della Legge 296/2006 riferite al reclutamento straordinario di ricercatori al netto della quota destinata all'Università di Trento;
- **€41.351.625** per il consolidamento delle assegnazioni attribuite agli atenei ai sensi dell'articolo 3, comma 53, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 al netto della quota destinata all'Università di Trento.

Art. 13 - Ulteriori interventi

€3.000.000 vengono riservati per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria a seguito di specifica richiesta inviata al Ministro entro il 30 giugno 2012 per finalità relative a specifiche iniziative in ambito di ricerca, didattica e internazionalizzazione del sistema universitario.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO
Francesco Profumo

Allegato 1 – QUOTA PREMIALE FFO 2012 - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge gennaio 2009, n. 1

L'importo di **910 MI€** di cui all'articolo 3, viene ripartito per il **34% (309 MI€)** sulla base degli indicatori A1 – A4 e per il restante **66% (601 MI€)** sulla base degli indicatori B1 – B4.

A) Qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
domanda	A1	<p>Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2010/11 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2011, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale indicatore sono applicati tre correttivi: a) di sostenibilità dell'offerta formativa (K_A); b) di contesto territoriale (K_T); c) di rilevanza strategica del corso di studio (K_R)</p> <p>dove: K_A=Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a. 2011/12 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano.</p> <p>K_T=compensazione della minor capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita" dell'ISTAT.</p> <p>K_R = fattore di incentivazione o disincentivazione dei corsi di studio in relazione all'area disciplinare. <i>Il correttivo è sospeso per il 2012 ed è finalizzato ad incentivare i corsi di studio in aree di preminente interesse culturale e tecnologico e a limitare contestualmente la proliferazione di corsi di laurea in settori dove l'offerta di laureati eccede notevolmente la domanda e che non risultano di particolare interesse nazionale. I parametri sono in corso di definizione</i></p>	0,50
risultati	A2	Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2011 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2010/11, distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del gruppo di riferimento.	0,50

Per l'anno 2012, relativamente ai risultati dei processi formativi, non vengono utilizzati i seguenti indicatori:

A3 = Percentuale di laureati occupati a tre anni dal conseguimento del titolo.

L'indicatore è sospeso in attesa della realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dei laureati

A4 = Indicatore di qualità della didattica valutata dagli studenti

L'indicatore è sospeso in attesa di rivedere le rilevazioni attualmente in uso.

Fonte dei dati:

- A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti; ISTAT: Indagine sulle condizioni di vita
- A2 : Anagrafe nazionale degli studenti;

B) Qualità della Ricerca scientifica

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
ricerca	B1	Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, “pesati” per il fattore di successo dell’area scientifica	0,40
	B2	Media degli indicatori relativi al programma “Futuro in ricerca” 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. Per ogni anno considerato, l’indicatore è stato costruito come media dei tassi di partecipazione pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema.	0,15
	B3	Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree – VTR 2001-03 – CIVR	0,20
	B4	Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell’ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea – CORDIS; 2) finanziamento dall’Unione Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.	0,25

Fonte dei dati:

- B1: Banca dati PRIN
- B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
- B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
- B4: Banca dati Unione Europea, Rilevazione sull’Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2009-2010).

Allegato 2 – INTERVENTO PEREQUATIVO FFO 2012 - Criteri per la ripartizione della quota di cui all'articolo 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di cui all'articolo 4 è ripartito tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2011, presentano una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

In continuità con quanto definito nell'anno 2011, si ritiene opportuno:

- utilizzare come modello di riferimento per la determinazione del “sottofinanziamento” il modello unico di finanziamento adottato a decorrere dall'anno 2010, all'interno del quale sono confluiti gli elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al documento (Doc 1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario ed i criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- ammettere all'assegnazione tutti gli atenei beneficiari delle risorse relative alla quota premiale di cui all'art. 3, assegnando a ciascun ateneo un importo gradualmente crescente rispetto ai differenziali positivi/negativi dal livello di sottofinanziamento considerato.

Pertanto viene assegnato a ciascun ateneo un importo in proporzione al valore dell'indicatore IP (Intervento Perequativo), secondo la seguente formula:

$$IP\ 2012 = \frac{0,95 \times \% \text{ quota premiale } 2012}{\% \text{ quota consolidabile } 2011} \times \% \text{ quota premiale } 2012$$

che considera:

- Distanza tra il 95%¹ dell'incidenza percentuale della quota premiale del FFO 2012 e incidenza percentuale della quota consolidabile del FFO 2011².
- Incidenza percentuale sul sistema della quota premiale del FFO 2012.

Nel caso in cui la somma dei valori dell'indicatore IP dei singoli atenei risulti inferiore al 100%, la differenza viene ripartita esclusivamente tra gli atenei sottofinanziati in misura maggiore al 5%, in proporzione al peso relativo dell'indicatore IP sul totale di sistema.

¹ Tale percentuale è stata utilizzata in modo da parametrare l'intervento a quanto previsto dalla normativa con riferimento alle situazioni di sottofinanziamento superiori al 5%.

² Si precisa che nel modello FFO 2012, la % della quota consolidabile 2011 corrisponde alla % della quota base 2012.

Allegato 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per il sostegno finanziario in regime di cofinanziamento dei Consorzi interuniversitari

I criteri di ripartizione delle risorse disponibili, per un totale di **40 MI€**, tengono conto del parere espresso dall'apposita Commissione istituita con D.D. 30 settembre 2009, n. 97 e dell'esigenza del Ministero di stimolare processi di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi rivolti al sistema universitario. Si ritiene pertanto necessario ripartire il finanziamento complessivo secondo le seguenti linee di intervento in coerenza con la più ampia strategia ministeriale in atto.

1. Servizi a favore del sistema universitario = €18.450.000

SOGGETTO	SERVIZIO	IMPORTO
Consorzio Interuniversitario CINECA	Supercalcolo	€ 12.000.000
Consortium GARR	Gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario	€ 6.450.000

2. Incentivazione a Fusione/Accorpamento di Consorzi = €10.550.000

L'assegnazione di tali risorse è destinata a supportare e sostenere progetti di aggregazione, incorporazione, fusione tra due o più dei Consorzi sottoelencati da avviarsi entro la fine del corrente anno 2012 e da realizzarsi entro la fine dell'esercizio 2013 al fine di razionalizzare e mettere a sistema i servizi di supporto al Ministero e al sistema universitario, assicurando l'integrazione dei servizi informativi e infrastrutturali e la fruibilità completa delle relative basi informative.

- CINECA, CILEA, CASPUR, Consorzio ALMALAUREA

A tal fine è richiesto di presentare entro il 30/9/2012 la documentazione come deliberata dai rispettivi organi di governo, relativamente a:

- Progetto (completo di business plan e dei tempi di realizzazione)
- Proposta di assetto dei nuovi organi di governo e di gestione
- Situazione patrimoniale e Conto economico come risultante alla data del 31/12/2011

L'entità degli importi attribuiti ai soggetti coinvolti in tali progetti sarà stabilita da apposita Commissione nominata con decreto del Ministro. Tali progetti saranno valutati facendo prioritariamente riferimento ai seguenti criteri generali:

- Idoneità del progetto alla razionalizzazione e alla messa a sistema di servizi a favore del Ministero e del sistema universitario, assicurando l'integrazione dei servizi informativi e infrastrutturali e la fruibilità completa delle relative basi informative.
- Tempi di realizzazione, valorizzando i progetti che potranno essere operativi entro l'1/1/2013.
- Dimensione economica, patrimoniale e organizzativa dei soggetti coinvolti.

3. Servizi al MIUR = €8.000.000

In relazione a quanto previsto al precedente punto 2 e al fine di assicurare una adeguata transizione delle attività dei Consorzi, il Ministero procederà al riparto di tale importo tra i soggetti che attualmente forniscono servizi di supporto al MIUR a seguito di analisi predisposta da apposita Commissione nominata con decreto del Ministro.

4. Progetti competitivi = €3.000.000

Sono destinati ad essere ripartiti a seguito di bando disposto con provvedimento ministeriale tra i Consorzi interuniversitari di ricerca.

Allegato 4 - Criteri e indicatori per la ripartizione della Interventi a favore degli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17 e degli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170

Nell'ambito degli interventi sopra indicati, la ripartizione delle rispettive quote tra gli atenei è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

1. **€6.000.000** per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
 - a) L'importo di **€5.500.000** è ripartito tra le Università sulla base dei seguenti criteri:
 - **66%** in relazione alla media dell'ultimo triennio del numero totale di studenti diversamente abili iscritti, rapportato al totale di tutte le Università;
 - **34%** in funzione del rapporto speso/finanziato al 31 dicembre 2010, nel periodo 2008/2010, ed in proporzione al numero degli studenti iscritti, con esclusione di quelle Università che risultano avere speso una quota di risorse inferiore all'80% del totale finanziato nel periodo 2008/2010.
 - b) **€ 500.000** sono destinati al finanziamento di progetti su servizi innovativi a supporto degli studenti con disabilità. Le università che non abbiano ricevuto un finanziamento per le medesime finalità nel biennio precedente, potrà presentare entro il 30 giugno 2012 un unico progetto, anche interateneo, che preveda servizi innovativi rispetto a quelli già offerti e che abbia prospettive di continuità nel tempo. Tali progetti che potranno avere anche durata biennale, saranno selezionati da un gruppo di lavoro composto da membri dell'Agenzia nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), della Conferenza Nazionale Universitaria delegati per la Disabilità (CNUDD), del Consiglio nazionale degli studenti Universitari (CNSU) e del MIUR.
2. **€500.000** per interventi di sostegno agli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170.

La ripartizione dell'importo complessivo tra gli atenei sarà effettuata in base alla media, relativa all'ultimo triennio, del numero totale di studenti con certificazione di disturbi specifici di apprendimento.

Allegato 5 - Criteri per la ripartizione delle risorse destinate a titolo di incentivo per l'adozione, entro l'1 gennaio 2013, del bilancio unico di ateneo e del sistema di contabilità economico patrimoniale.

Le risorse di cui all'art. 9 per l'importo complessivo di **€ 500.000** sono attribuite alle Università statali che hanno predisposto ed adottato il progetto per l'introduzione e l'operatività del bilancio unico di ateneo e della contabilità economico patrimoniale entro l'1/1/2013.

Per l'ammissione all'incentivo ministeriale è richiesto l'invio di apposita domanda, esclusivamente in formato elettronico, al MIUR – Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la Ricerca - Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario (direzione.universita@miur.it) entro il 30/06/2012, corredata da copia della documentazione del progetto per l'introduzione bilancio unico di ateneo e della contabilità economico patrimoniale. Sono esclusi dal presente intervento gli atenei che hanno beneficiato dell'incentivo per le medesime finalità negli anni 2009-2010-2011.

Nel limite delle risorse disponibili, l'importo dell'incentivo di riferimento massimo attribuibile a ciascun ateneo è graduato in relazione ai seguenti criteri:

- a) Dimensione dell'ateneo espresso in termini di FFO 2011
- b) Complessità dell'ateneo nei termini dell'indicatore A/B, dove:
 - A = Numero Dipartimenti previsti all'1/1/2013 a seguito dell'adozione del bilancio unico e del passaggio alla contabilità economico patrimoniale
 - B = Numero Dipartimenti presenti al 31/12/2010

Incentivo di riferimento massimo:

- € 175.000 per atenei con $FFO\ 2011 \geq €\ 200.000.000$ e un coefficiente $A/B \leq 0,7$
- € 150.000 per atenei con:
 - $FFO\ 2011 \geq €\ 200.000.000$ e un coefficiente $A/B > 0,7$
 - $€\ 100.000.000 \leq FFO\ 2011 < €\ 200.000.000$ e un coefficiente $A/B \leq 0,7$
- € 125.000 per atenei con:
 - $€\ 100.000.000 \leq FFO\ 2011 < €\ 200.000.000$ e un coefficiente $A/B > 0,7$
 - $FFO\ 2011 \leq €\ 100.000.000$ e un coefficiente $A/B \leq 0,7$
- € 100.000 per atenei con:
 - $FFO\ 2011 \leq €\ 100.000.000$ e un coefficiente $A/B > 0,7$

Qualora la somma degli importi di riferimento degli atenei ammessi al finanziamento risulti superiore alla somma disponibile, l'assegnazione accordata a ciascun ateneo sarà proporzionalmente ridotta fino all'utilizzo complessivo della somma di € 500.000.

Gli importi assegnati a ciascun ateneo saranno ridotti della metà rispetto all'incentivo di riferimento massimo nel caso in cui entro il 1/1/2013 sia prevista esclusivamente l'adozione del bilancio unico di ateneo

L'incentivo è assegnato in un'unica soluzione a seguito di verifica degli elementi sopra indicati.

Gli atenei finanziati saranno soggetti a verifica da parte dell'apposita Commissione prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.18 "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

La Commissione procederà nel corso del 2013 con visite in loco e con oneri a carico dei singoli atenei alla verifica dell'effettiva funzionalità e operatività degli impegni assunti con riferimento alla domanda di finanziamento presentata. Qualora l'esito di tale verifica non risulti positivo rispetto agli elementi sopra descritti, le somme assegnate sono recuperate integralmente o parzialmente a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.